Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 87

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 1° aprile 1972 **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** Semestrale L. **11.030** Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

(5601)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1971, n. **1401.**

Autorizzazione all'Università degli studi di Padova ad acquistare un immobile.

N. 1401. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione. l'Università degli studi di Padova viene autorizzata ad acquistare un immobile sito in Padova, via Beato Pellegrino, 1, descritto nel nuovo catasto edilizio urbano del comune di Padova al foglio III, sezione *F*, numeri 165/1, 165/2, 165/3, 165/4, 165/5, 165/6, 165/7, 496, al prezzo di lire 210.000.000.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1972
Atti del Governo, registro n. 247, *foglio n.* 164. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1972, n. **99.**

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare una eredità.

N. 99. Decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1972, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute Don Carlo Gnocchi», con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità — consistente in due appartamenti siti nel comune di Bollate (Milano), in località « Baranzate » del valore complessivo stimato in L 5.000.000 — disposta in favore dei mutilatini di Don Gnocchi dalla defunta signora Lucia Pellicciari ved. Marchese, con testamento olografo del 7 settembre 1966, pubblicato il 28 agosto 1968, per atto del notaio dott. Francesco Fassio, notaio in San Remo, il 31 agosto 1968 al n. 2133.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1972
Atti del Governo, registro n. 247, *foglio n.* 162. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1972, n. **100.**

Autorizzazione alla sezione di Loano del Club alpino italiano ad acquistare un immobile.

N. 100. Decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, la sezione di Loano del Club alpino italiano viene autorizzata ad acquistare in proprietà dalla signora Pedevilla Carla, per il prezzo di L. 150.000, il terreno sito in località « delle Bosse », comune di Pietra Ligure, sezione Ranzi distinto in catasto al mappale n. 1, particelle 24-*B* e 30-*B*.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1972
Atti del Governo, registro n. 247, *foglio n.* 165. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1972, n. **101.**

Autorizzazione all'Università degli studi di Genova ad acquistare un immobile.

N. 101. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Genova viene autorizzata ad acquistare un immobile denominato « Palazzo Balbi » sito in Genova, via Balbi n. 4, iscritto al nuovo catasto edilizio urbano di Genova alla partita 2190, foglio n. 80, mappale 119, al prezzo di L. 550.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1972
Atti del Governo, registro n. 247, *foglio n.* 163. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1972, n. **102.**

Approvazione del nuovo statuto dell'Ente italiano della moda, con sede in Torino.

N. 102. Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, viene approvato il nuovo statuto dell'Ente italiano della moda, con sede in Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *marzo* 1972
Atti del Governo, registro n. 248, *foglio n.* 3. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1971.

Nomina a giudici del tribunale supremo militare di tre consiglieri della Corte suprema di cassazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 43 dell'ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e modificato con legge 27 giugno 1942, n. 1001;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1961, 18 febbraio 1964 e 6 luglio 1964, concernenti rispettivamente, la nomina a giudici del tribunale supremo militare dei consiglieri della Corte suprema di cassazione dottori Primo Conti, Alberto Zema e Claudio Mosillo;

Sulla proposta del Ministro per la difesa d'intesa col Ministro per la grazia e giustizia;

Decreta:

I consiglieri della corte suprema di cassazione dottori Lorenzo Clemente di S. Luca, Salvatore Del Mese e Vincenzo Napoletano sono nominati giudici del tribunale supremo militare, in sostituzione, rispettivamente, dei consiglieri della stessa Corte dottori Primo Conti, Alberto Zema e Claudio Mosillo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1971

SARAGAT

TANASSI — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *febbraio* 1972
Registro n. 10 *Difesa, foglio n.* 130

(4769)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 febbraio 1972.

Nomina del presidente dell'Ente autonomo fiera di Rimini.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1971, n. 369, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'ente denominato « Ente autonomo fiera di Rimini », con sede in Rimini, ed è stato, altresì, approvato il relativo statuto;

Ritenuto di dover procedere alla nomina del presidente dell'ente suindicato, per la durata di tre esercizi finanziari, ai sensi dell'art. 6 dello statuto sopra citato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

L'ing. Italo Lazzarini è nominato presidente dell'ente denominato « Ente autonomo fiera di Rimini », con sede in Rimini, per gli esercizi finanziari 1971, 1972 e 1973.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1972

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(4773)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1971.

Ricostituzione del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Lombardia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell'art. 5 della legge sopra citata, alla ricostituzione del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Lombardia, essendo scaduto il mandato triennale conferito a detto comitato con decreto di data 12 gennaio 1968;

Visto che dei comitati regionali contro l'inquinamento atmosferico deve essere chiamato a far parte un rappresentante delle province della regione e un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni d'Italia;

Visto che le amministrazioni provinciali della Lombardia e l'Associazione nazionale comuni d'Italia non hanno ancora provveduto alla designazione dei rispettivi rappresentanti;

Ritenuto che per motivi di pubblico interesse non possa più essere differita, in mancanza delle designazioni di cui sopra, la ricostituzione del comitato in parola;

Viste le designazioni degli altri enti e amministrazioni interessate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

Presso l'ufficio del medico provinciale di Milano è istituito il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Lombardia, composto come segue:

Presidente:

il presidente della giunta regionale della Lombardia.

Componenti:

l'assessore alla sanità della giunta regionale della Lombardia;

il medico provinciale di Milano;

l'ufficiale sanitario di Milano;

il provveditore regionale alle opere pubbliche per la Lombardia;

il capo dell'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile per la Lombardia;

il direttore del reparto medico-micrografico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Milano;

il direttore del reparto chimico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Milano;

Santomauro prof. Luigi, esperto meteorologo;

l'ispettore della seconda zona dei vigili del fuoco;

il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Milano;

il direttore della sezione di Milano dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

il capo dell'ispettorato medico regionale del lavoro per la Lombardia;

il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano;

Cristofoli ing. Severino, esperto della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dott. Carlo D'Alessandro, direttore di divisione della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Si procederà, appena possibile, in relazione a quanto esposto nelle premesse, alla nomina del rappresentante delle province della regione e del rappresentante della Associazione nazionale comuni d'Italia.

Il comitato, per l'esame di determinati problemi, può avvalersi dell'opera di tecnici ed esperti e può sentire i rappresentanti di enti e di categorie interessate; dovrà inoltre sentire i medici provinciali e gli ufficiali sanitari delle province e dei comuni di volta in volta interessati.

Il comitato dura in carica tre anni.

Art. 2.

Ai componenti estranei alla amministrazione dello Stato, agli effetti del trattamento economico di missione, viene attribuito l'ex coefficiente 670.

Al pagamento del gettone di presenza a tutti i componenti e delle eventuali indennità di missione ai componenti estranei alla amministrazione, provvederà lo ufficio del medico provinciale di Milano, con imputazione della spesa sulle aperture di credito che saranno disposte in suo favore sul capitolo 1063 del bilancio di questo dicastero per l'anno in corso e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni 1972 e 1973.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 luglio 1971

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1972
Registro n. 3 Sanità, foglio n. 70

(4732)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1971.

Nomina di due componenti del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Lombardia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Visto il proprio decreto di data 2 luglio 1971, con il quale è stato istituito il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Lombardia, ai sensi dell'art. 5 della legge sopra citata;

Visto che tra i componenti del comitato suddetto erano stati temporaneamente omessi, in mancanza delle relative designazioni, il rappresentante delle amministrazioni provinciali della Lombardia e il rappresentante dell'Associazione nazionale comuni d'Italia;

Ritenuto di dover procedere, essendo stati designati i componenti di cui sopra, alla nomina degli stessi in seno al comitato in parola;

Decreta:

L'avv. Mario Bassani e la signorina Ester Angiolini sono nominati componenti del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Lombardia, quali rappresentanti rispettivamente delle amministrazioni provinciali lombarde e dell'Associazione nazionale comuni d'Italia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 ottobre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1972
Registro n. 3 Sanità, foglio n. 71

(4733)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1971.

Riconoscimento dell'istituto e museo di zoologia ed anatomia comparata dell'Università di Messina.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente « La disciplina della pesca marittima »;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Vista la domanda di riconoscimento presentata in data 10 febbraio 1970 dall'istituto e museo di zoologia ed anatomia comparata dell'Università di Messina a sensi dell'articolo 27 del regolamento sopra citato;

Considerato che il predetto istituto, per mezzi, personale e finalità, è da ritenersi idoneo a svolgere compiti di ricerca scientifica e tecnologica nel settore della pesca;

Decreta:

Art. 1.

A sensi dell'art. 27 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, l'istituto e museo di zoologia ed anatomia comparata dell'Università di Messina è riconosciuto per gli effetti di cui alla legge ed al regolamento citati.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1971

Il Ministro: ATTAGUILE

(4625)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1971.

Assunzione temporanea di personale presso l'amministrazione degli archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 25 cpv. della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276;

Visto l'art. 22 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 528;

Vista la legge 28 luglio 1961, n. 723;

Visto l'art. 17 del regio decreto 6 maggio 1929, n. 970;

Visto l'art. 1 della legge 17 maggio 1952, n. 629;

Vista la tabella di ripartizione del personale degli archivi notarili approvata con i decreti ministeriali 8 luglio 1965, e 5 luglio 1966;

Considerato che, in virtù dell'art. 25 cpv. della legge n. 775 del 1970, hanno cessato di avere effetto, a decorrere dal 10 novembre 1970, tutte le disposizioni che consentivano assunzione di personale straordinario e che pertanto deve da quella data ritenersi abrogato l'art. 22 del decreto legislativo n. 528 del 1948, in base al quale poteva provvedersi, in mancanza di aiutanti o di personale ausiliario, ai lavori di copiatura ed a quelli di custodia e pulizia dei locali mediante prestazioni di opera da parte di privati;

che, ai sensi degli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 276 del 1971, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che avevano facoltà di assumere in base alle disposizioni abrogate dal ripetuto art. 25, comma secondo, personale comunque non di ruolo, possono procedere, per esigenze di carattere eccezionale ad assunzioni temporanee di personale straordinario da applicare a mansioni impiegatizie previa determinazione sia degli uffici centrali e periferici presso i quali sono istituiti appositi elenchi degli aspiranti alle assunzioni di cui trattasi, sia del contingente numerico contemplato dal quinto comma del citato art. 3;

che, ai fini della determinazione di detto contingente, occorre tener conto delle esigenze di carattere eccezionale ed indilazionabile determinate dal verificarsi di mancanza di personale sia esecutivo che ausiliario, avuto anche riguardo alla situazione delle piante organiche degli archivi notarili che prevedono il personale predetto in misura limitata e, per la maggior parte di essi, in una unità soltanto e della carriera esecutiva e della carriera ausiliaria, si che la funzionalità degli uffici risulterebbe gravemente danneggiata ove risultasse carente una qualche unità in servizio senza la possibilità, sia pure nei limiti consentiti, della sostituzione con personale straordinario;

Ritenuta, altresì, la necessità di prevedere, in assenza del presupposto di cui sopra, la assunzione di personale straordinario, specie in sostituzione di quello esecutivo, pur in relazione ad ulteriori esigenze di carattere eccezionale ed indilazionabile che possono verificarsi;

Decreta:

Art. 1.

Presso l'ufficio centrale degli archivi notarili ed i sottoelencati archivi notarili distrettuali sono istituiti appositi elenchi degli aspiranti all'assunzione straordinaria per mansioni impiegatizie, da compilarsi secondo le modalità previste dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, ed il contingente di cui al quinto comma del predetto art. 3 è stabilito nel limite indicato a fianco di ciascuno dei cennati uffici:

	Personale di 3ª categoria per mansioni esecutive	Personale di 4ª categoria per mansioni ausiliarie
Ufficio centrale degli archivi notarili	5	8
Agrigento	3	1
Alessandria	2	1
Ancona	2	1
Arezzo	2	1
Ascoli Piceno	2	1
Asti	1	1
Avellino	3	1
Bari	4	2
Belluno	1	1
Benevento	2	1
Bergamo	2	1
Biella	1	1
Bologna	4	3
Bolzano	1	1
Brescia	2	2
Cagliari	2	1
Caltagirone	2	1
Caltanissetta	3	1
Campobasso	3	1
Casale Monferrato	2	1
Cassino	2	1
Catania	5	3
Catanzaro	2	1
Chieti	2	1
Como	2	1
Cosenza	4	2
Cremona	1	1
Cuneo	2	2
Enna	1	1
Ferrara	2	1
Firenze	4	3
Foggia	2	1
Forlì	2	1
Frosinone	2	1
Genova	4	3
Gorizia	1	1
Grosseto	1	1
Ivrea	2	1
Lagonegro	2	1

	Personale di 3ª categoria per mansioni esecutive	Personale di 4ª categoria per mansioni ausiliarie
	—	—
Lamezia Terme	1	1
Lanciano	2	1
L'Aquila	1	1
La Spezia	2	2
Latina	1	1
Lecce	4	1
Livorno	1	1
Locri	1	1
Lucca	2	1
Lucera	1	1
Macerata	2	1
Mantova	1	1
Matera	1	1
Melfi	1	1
Messina	3	2
Milano	6	6
Modena	2	1
Napoli	5	6
Nicosia	1	1
Novara	2	1
Oristano	1	1
Padova	1	1
Palermo	4	3
Palmi	1	1
Parma	1	1
Pavia	2	1
Perugia	1	1
Pesaro	1	1
Piacenza	2	1
Pisa	2	1
Pordenone	1	1
Potenza	2	1
Ragusa in Modica	2	1
Ravenna	2	1
Reggio Calabria	2	1
Reggio Emilia	2	1
Rieti	1	1
Roma	8	7
Rovigo	1	1
Salerno	3	2
S. Remo	2	1
S. Maria C. V.	3	1
Sassari	2	1
Savona	2	1
Sciacca	2	1
Siena	2	1
Siracusa	2	1
Sondrio	1	1
Sulmona	2	1
Taranto	2	1
Teramo	2	1
Termini Imerese	2	1
Terni	2	1
Torino	5	4
Trani	2	1
Trapani	2	1
Trento	1	1
Treviso	2	1
Trieste	1	1
Udine	2	1
Venezia	2	1
Verbania	1	1
Verona	2	1
Vibo Valentia	1	1
Vicenza	2	1
Viterbo	1	1

Art. 2.

Le assunzioni del personale di terza e di quarta categoria sono disposte, nel limite predetto, dal capo dell'ufficio presso cui sono istituiti gli elenchi in mancanza rispettivamente di personale esecutivo ed ausiliario ovvero, in assenza di tale presupposto, per ulteriori esigenze indilazionabili, previa autorizzazione ministeriale.

In ogni caso, le assunzioni sono subordinate allo stanziamento sul competente articolo di bilancio, ed altresì, per gli archivi notarili, all'assegnazione sul conto delle spese delegate.

Art. 3.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino di questo Ministero.

Roma, addì 9 dicembre 1971

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1972
Registro n. 1 Grazia e giustizia, foglio n. 9

(4767)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1972.

Autorizzazione alla « Rivalta Scrivia S.p.a. - Sviluppo traffici internazionali » ad ampliare il magazzino generale esercitato in Tortona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126 e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 25 agosto 1966 e 14 giugno 1968 con i quali la « Rivalta Scrivia Società per azioni Sviluppo traffici internazionali », con sede in Genova, è stata autorizzata ad istituire ed esercitare in Tortona, frazione Rivalta Scrivia, un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista l'istanza in data 25 gennaio 1971, con la quale la suddetta società ha chiesto di essere autorizzata ad ampliare il magazzino generale con la sezione di mq. 4000 di un nuovo capannone della superficie complessiva di mq. 11.000 circa, da adibire al deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere, previa modifica del tracciato della recinzione esterna del complesso del magazzino generale allo scopo di servire il predetto capannone con binari ferroviari e relativa asta di manovra;

Vista la deliberazione n. 39 del 20 gennaio 1971, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Visto il certificato in data 19 novembre 1971, con il quale l'ufficio del genio civile di Alessandria attesta la regolare esecuzione delle opere di costruzione del capannone e della nuova recinzione esterna in base ai progetti a suo tempo approvati;

Visti gli altri documenti presentati a corredo della istanza;

Decreta:

Art. 1.

La « Rivalta Scrivia Società per azioni Sviluppo traffici internazionali », con sede in Genova, è autorizzata ad ampliare il magazzino generale esercitato in Tor-

tona con la sezione di capannone della superficie di mq. 4000 circa facente parte del capannone di nuova costruzione della superficie complessiva di mq. 11.000 circa, sito all'interno del perimetro dello stesso Magazzino generale, meglio descritto nelle planimetrie e nella relazione tecnica presentate a corredo dell'istanza di cui alle premesse del presente decreto e distinto nelle planimetrie col n. 22.

Nel suddetto locale possono essere depositate merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate nel capannone di cui al precedente articolo si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il magazzino generale.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1972

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
AMADEI

p. *Il Ministro per le finanze*
BORGHI

(4771)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1972.
Raccolta delle giuocate del lotto a mezzo di macchine automatiche.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge con la legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni, che prevede la raccolta del giuoco del lotto a mezzo di macchine;

Visto il regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e successive modificazioni;

Considerato che sono state approntate 40 macchine per la raccolta automatica delle giuocate del lotto;

Considerato che, a norma dell'art. 65 del citato regolamento, occorre stabilire i comuni in cui saranno poste in esercizio le macchine predette;

Considerato che, a norma dell'art. 66 del regolamento stesso, occorre stabilire le caratteristiche ed il tipo della carta che sarà utilizzata per il funzionamento delle macchine;

Decreta:

Nei seguenti comuni saranno poste in esercizio macchine per la raccolta automatica delle giuocate del lotto, secondo i quantitativi indicati a fianco dei comuni stessi:

Bologna: n. 24; Castelmaggiore: n. 1; Sasso Marconi: n. 1; San Lazzaro di Savena: n. 1; Molinella: n. 1; Medicina: n. 1; Marina di Ravenna: n. 1; Ravenna: n. 5; Punta Marina: n. 1; Modena: n. 4.

Per il funzionamento delle macchine suddette saranno utilizzati rotoli di carta filigranata contraddistinti da una lettera di serie e da un numero progressivo, approntati dall'Istituto Poligrafico dello Stato.

Le giuocate che potranno essere effettuate con le macchine saranno di L. 100 o multiple di L. 100, nella progressione 100, 200, 300 ecc. fino ad un massimo di L. 500, facendosi uso delle monete da L. 100 in circolazione.

La giuocata minima per tutte le ruote sarà di L. 200.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1972

Il Ministro: PELLA

(4768)

DECRETO PREFETTIZIO 13 marzo 1972.
Sostituzione di componenti il consiglio provinciale di sanità di Cagliari.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Visto il proprio decreto n. 04873 Gab. del 12 dicembre 1970, con il quale è stato provveduto alla rinnovazione del consiglio provinciale di sanità per il triennio 1971-1973;

Vista la nota in data 26 febbraio 1972, s. n. della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, con la quale viene comunicato che la direzione generale dell'Istituto ha recentemente espresso l'avviso che, in considerazione dei compiti tecnici propri dei consigli provinciali di sanità, la rappresentanza dell'ente debba essere attribuita ad un dirigente dell'ufficio sanitario e designa, a tal fine, in sostituzione degli attuali rappresentanti, la dott.ssa Serpi-Mossa Giacomina ed il dott. Biddau Carlo, rispettivamente dirigente e vice dirigente dell'ufficio sanitario della sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Cagliari;

Vista la nota n. 1660 in data 8 marzo corrente, con cui il medico provinciale — tenuto che la normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, che disciplina la materia, non individualizza in particolare il rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in seno al consesso di cui trattasi — esprime parere favorevole alla nomina dei predetti sanitari;

Ritenuta la necessità di provvedere in conseguenza;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

I signori dott.ssa Serpi-Mossa Giacomina e dott. Biddau Carlo sono nominati, rispettivamente, componente effettivo e supplente del consiglio provinciale di sanità in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in sostituzione dei signori dott. Giuseppe Cherchi e dott. Giovanni Arru.

Cagliari, addì 13 marzo 1972

Il prefetto: PRINCIVALLE

(4632)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Spostamento del periodo di svolgimento del « XXXV Salone mercato internazionale dell'abbigliamento SAMIA » e dell'« VIII Salone mercato dell'abbigliamento moda-selezione », in Torino.

Il « XXXV Salone mercato internazionale dell'abbigliamento SAMIA » e l'« VIII Salone mercato dell'abbigliamento moda-selezione » avranno luogo in Torino dall'8 all'11 settembre 1972 anzichè dal 7 all'11 settembre 1972, come precedentemente comunicato.

(4658)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 34-PD »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 34-PD », a suo tempo assegnato alla ditta Prevato Vittorio, con sede in Padova, via Gattamelata n. 94.

(4672)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 63-PD »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 63-PD », a suo tempo assegnato alla ditta Schiavon Rosa, con sede in Padova, via Acquapendente n. 90.

(4673)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 86-PD »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 86-PD », a suo tempo assegnato alla ditta Ceccato Silvia, con sede in San Giorgio delle Pertiche (Padova), via Piovego n. 11.

(4674)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 145-NA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i dieci punzoni recanti il marchio di identificazione « 145-NA », a suo tempo assegnato alla ditta Rispoli Giulio, con sede in Napoli, via E. Capocci n. 23.

(4675)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 95-Roma ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato un punzone recante il marchio d'identificazione « 95-Roma », a suo tempo assegnato alla ditta Lefevre Italo, con sede in Roma, piazza in Lucina n. 37-A.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio metrico provinciale di Roma.

(4676)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 293-VI ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati sei punzoni recanti il marchio d'identificazione « 293-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Bedin Walter & Dal Santo Giambattista, con sede in Vicenza, viale Brotton n. 15.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri tre analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Vicenza.

(4677)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 21-VA ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio d'identificazione « 21-VA », a suo tempo assegnato alla ditta Clerici & Mazzucchelli, con sede in Gallarate (Varese), via Confalonieri n. 4.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri dieci analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Varese.

(4678)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Ariano Polesine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1972, il comune di Ariano Polesine (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 93.871.006, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5143)

Autorizzazione al comune di Aggius ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1972, il comune di Aggius (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.389.835, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5144)

Autorizzazione al comune di Arzachena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1972, il comune di Arzachena (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.312.387, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5145)

Autorizzazione al comune di Alì Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1972, il comune di Alì Terme (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.792.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5146)

Autorizzazione al comune di Bassiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1972, il comune di Bassiano (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.503.210, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5147)

Autorizzazione al comune di Badia Polesine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1972, il comune di Badia Polesine (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 132.047.318, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5148)

Autorizzazione al comune di Bergantino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1972, il comune di Bergantino (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.398.056, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5149)

Autorizzazione al comune di Bagnolo di Po ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1972, il comune di Bagnolo di Po (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.825.149, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5150)

Autorizzazione al comune di Ceneselli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1972, il comune di Ceneselli (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.860.739, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5151)

Autorizzazione al comune di Castelnovo Bariano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1972, il comune di Castelnovo Bariano (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.738.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5152)

Autorizzazione al comune di Castelguglielmo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1972, il comune di Castelguglielmo (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.801.535, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5153)

Autorizzazione al comune di Canda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1972, il comune di Canda (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.661.434, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5154)

Autorizzazione al comune di Calto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1972, il comune di Calto (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.519.426, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5155)

Autorizzazione al comune di Crespino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1972, il comune di Crespino (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.458.141, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5156)

Autorizzazione al comune di Costa di Rovigo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1972, il comune di Costa di Rovigo (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.735.668, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5157)

Autorizzazione al comune di Corbola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1972, il comune di Corbola (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.233.477, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5158)

Autorizzazione al comune di Carlentini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1972, il comune di Carlentini (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 278.840.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5159)

Autorizzazione al comune di Contarina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1972, il comune di Contarina (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.489.236, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5160)

Autorizzazione al comune di Castelforte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1972, il comune di Castelforte (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.247.550, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5161)

Autorizzazione al comune di Campodimele ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1972, il comune di Campodimele (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.932.050, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5162)

Autorizzazione al comune di Donada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1972, il comune di Donada (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.439.271, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5163)

Autorizzazione al comune di Erice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1972, il comune di Erice (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 565.601.175, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5164)

Autorizzazione al comune di Fiesso Umbertiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1972, il comune di Fiesso Umbertiano (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.541.775, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5165)

Autorizzazione al comune di Fratta Polesine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1972, il comune di Fratta Polesine (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.040.563, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5166)

Autorizzazione al comune di Ficarolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1972, il comune di Ficarolo (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.600.427, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5167)

Autorizzazione al comune di Gaiba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1972, il comune di Gaiba (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.734.707, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5168)

Autorizzazione al comune di Gavello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1972, il comune di Gavello (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.545.978, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5169)

Autorizzazione al comune di Giacciano con Baruchella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1972, il comune di Giacciano con Baruchella (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.158.482, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5170)

Autorizzazione al comune di Itri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1972, il comune di Itri (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.617.415, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5171)

Autorizzazione al comune di Lendinara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1972, il comune di Lendinara (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 142.952.294, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5172)

Autorizzazione al comune di Lusia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1972, il comune di Lusia (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.778.508, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5173)

Autorizzazione al comune di Motta Camastra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1972, il comune di Motta Camastra (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.627.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5174)

Autorizzazione al comune di Montagnareale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1972, il comune di Montagnareale (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.390.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5175)

Autorizzazione al comune di Muros ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1972, il comune di Muros (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.745.217, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5176)

Autorizzazione al comune di Minturno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1972, il comune di Minturno (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 85.032.410, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5177)

Autorizzazione al comune di Norma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1972, il comune di Norma (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.331.690, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5178)

***Autorizzazione al comune di Nicosia* ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971**

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1972, il comune di Nicosia (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 702.984.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5179)

Autorizzazione al comune di Occhiobello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1972, il comune di Occhiobello (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mu*tuo di L. 59.978.865, per la copertura del disavanzo economico* del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5180)

Autorizzazione al comune di Ozieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1972, il comune di Ozieri (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.318.785, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5181)

Autorizzazione al comune di Osilo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1972, il comune di Osilo (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.016.905, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5182)

Autorizzazione al comune di Ossi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1972, il comune di Ossi (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.058.434, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5183)

Autorizzazione al comune di Pettorazza Grimani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1972, il comune di Pettorazza Grimani (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.224.384, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5184)

Autorizzazione al comune di Polesella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1972, il comune di Polesella (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.701.545, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5185)

***Autorizzazione al comune di Pontecchio Polesine* ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971**

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1972, il comune di Pontecchio Polesine (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.188.844, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5186)

Autorizzazione al comune di Porto Tolle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1972, il comune di Porto Tolle (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mu*tuo di L. 234.321.957, per la copertura del disavanzo economico* del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5187)

Autorizzazione al comune di Papozze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1972, il comune di Papozze (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.071.074, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5188)

Autorizzazione al comune di Porto Empedocle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1972, il comune di Porto Empedocle (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 610.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5189)

Autorizzazione al comune di Pattada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1972, il comune di Pattada (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.359.054, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5190)

Autorizzazione al comune di Palau ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1972, il comune di Palau (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.987.641, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5191)

Autorizzazione al comune di Padria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1972, il comune di Padria (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.882.845, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5192)

Autorizzazione al comune di Pozzallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1972, il comune di Pozzallo (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 352.950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5193)

Autorizzazione al comune di Ploaghe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1972, il comune di Ploaghe (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.491.851, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5194)

Autorizzazione al comune di Porto Torres ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1972, il comune di Porto Torres (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.883.281, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5195)

Autorizzazione al comune di Pozzo Maggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1972, il comune di Pozzo Maggiore (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.229.828, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5196)

Autorizzazione al comune di Putifigari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1972, il comune di Putifigari (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.805.330, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5197)

Autorizzazione al comune di Prossedi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1972, il comune di Prossedi (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.483.175, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5198)

Autorizzazione al comune di Priverno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1972, il comune di Priverno (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 172.501.285, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5199)

Autorizzazione al comune di Romana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1972, il comune di Romana (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.287.240, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5200)

Autorizzazione al comune di Roccamassima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1972, il comune di Roccamassima (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.266.925, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5201)

Autorizzazione al comune di Roccagorga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1972, il comune di Roccagorga (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.938.585, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5202)

Autorizzazione al comune di Sedini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1972, il comune di Sedini (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.198.195, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5203)

Autorizzazione al comune di Semestene ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1972, il comune di Semestene (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.237.994, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5204)

Autorizzazione al comune di Sennori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1972, il comune di Sennori (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.048.265, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5205)

Autorizzazione al comune di Siligo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1972, il comune di Siligo (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.716.791, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5206)

Autorizzazione al comune di Sorso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1972, il comune di Sorso (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.053.397, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5207)

Autorizzazione al comune di Sonnino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1972, il comune di Sonnino (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.161.525, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5208)

Autorizzazione al comune di S. Croce Camerina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1972, il comune di S. Croce Camerina (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 245.658.740, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5209)

Autorizzazione al comune di Saponara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1972, il comune di Saponara (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.960.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5210)

Autorizzazione al comune di Scaletta Zanclea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1972, il comune di Scaletta Zanclea (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5211)

Autorizzazione al comune di S. Stefano di Camastra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1972, il comune di S. Stefano di Camastra (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 107.260.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5212)

Autorizzazione al comune di Santa Teresa di Riva ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1972, il comune di Santa Teresa di Riva (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.425.073, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5213)

Autorizzazione al comune di San Cono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1972, il comune di San Cono (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.038.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5214)

Autorizzazione al comune di Sant'Alfio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1972, il comune di Sant'Alfio (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.087.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5215)

Autorizzazione al comune di Scordia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1972, il comune di Scordia (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.557.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5216)

Autorizzazione al comune di Salara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1972, il comune di Salara (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.946.290, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5217)

Autorizzazione al comune di San Martino di Venezze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1972, il comune di San Martino di Venezze (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.322.707, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5218)

Autorizzazione al comune di Taglio di Po ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1972, il comune di Taglio di Po (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 109.004.710, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5219)

Autorizzazione al comune di Trecenta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1972, il comune di Trecenta (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.439.894, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5220)

Autorizzazione al comune di Tula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1972, il comune di Tula (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.973.757, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5221)

Autorizzazione al comune di Torralba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1972, il comune di Torralba (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.125.885, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5222)

Autorizzazione al comune di Thiesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1972, il comune di Thiesi (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.611.407, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5223)

Autorizzazione al comune di Tissi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1972, il comune di Tissi (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.108.300, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5224)

Autorizzazione al comune di Tempio Pausania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1972, il comune di Tempio Pausania (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 122.520.415, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5225)

Autorizzazione al comune di Telti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1972, il comune di Telti (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.752.660, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5226)

Autorizzazione al comune di Uri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1972, il comune di Uri (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.276.345, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5227)

Autorizzazione al comune di Usini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1972, il comune di Usini (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.097.170, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5228)

Autorizzazione al comune di Villanova Monteleone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1972, il comune di Villanova Monteleone (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.343.765, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5229)

Autorizzazione al comune di Viagrande ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1972, il comune di Viagrande (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.571.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5230)

Autorizzazione al comune di Villadose ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1972, il comune di Villadose (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.744.591, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5231)

Autorizzazione al comune di Villamarzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1972, il comune di Villamarzana (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.493.288, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5232)

Autorizzazione al comune di Villanova del Ghebbo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1972, il comune di Villanova del Ghebbo (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.949.755, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5233)

Autorizzazione al comune di Villanova Marchesana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1972, il comune di Villanova Marchesana (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.989.038, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5234)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 63

Corso dei cambi del 30 marzo 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	582,50	582,50	583,10	582,50	582 —	582,50	582,50	582,50	582,50	582,50
Dollaro canadese	584 —	584 —	584 —	584 —	583,50	584 —	584,40	584 —	584 —	584 —
Franco svizzero	151,80	151,80	151,60	151,80	151,80	151,80	151,97	151,80	151,80	151,75
Corona danese	83,60	83,60	83,80	83,60	83,80	83,60	83,625	83,60	83,60	83,60
Corona norvegese	88,22	88,22	88,35	88,22	88,30	88,22	88,01	88,22	88,22	88,20
Corona svedese	121,96	121,96	122 —	121,96	121,90	121,96	122,20	121,96	121,96	121,95
Fiorino olandese	182,36	182,36	182,20	182,36	182,30	182,36	182,25	182,36	182,36	182,35
Franco belga	13,2545	13,2545	13,2625	13,2545	13,25	13,25	13,2575	13,2545	13,25	13,25
Franco francese	116 —	116 —	116,10	116 —	115,60	116 —	115,97	116 —	116 —	116 —
Lira sterlina	1523,85	1523,85	1524 —	1523,85	1523,60	1523,85	1523,75	1523,85	1523,85	1523,85
Marco germanico	183,91	183,91	183,90	183,91	183,80	183,90	183,77	183,91	183,91	183,90
Scellino austriaco	25,285	25,285	25,28	25,285	25,25	25,28	25,29	25,285	25,28	25,28
Escudo portoghese	21,65	21,65	21,64	21,65	21,60	21,65	21,63	21,65	21,65	21,65
Peseta spagnola	9,021	9,021	9,03	9,021	9 —	9,02	9,0225	9,0210	9,02	9 —

Media dei titoli del 30 marzo 1972

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	99,60
Redimibile 3,50 % 1934	99,375
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,975
» 5 % (Ricostruzione)	93,325
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,825
» 5 % (Città di Trieste)	94,225
» 5 % (Beni esteri)	94,30
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,60
» 5,50 % » » 1968-83	92,35
» 5,50 % » » 1969-84	93,675
» 6 % » » 1970-85	98,375
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,025
» » » 5,50 % 1976	99,60
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,725
» » » 5,50 % 1977	100,425
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,875
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,025
» 5 % (» 1° aprile 1975)	96,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,75
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,75
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,70
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,40
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,65

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 marzo 1972

Valuta	Cambio
Dollaro USA	582,50
Dollaro canadese	584,20
Franco svizzero	151,885
Corona danese	83,612
Corona norvegese	88,115
Corona svedese	122,08
Fiorino olandese	182,305
Franco belga	13,256
Franco francese	115,985
Lira sterlina	1523,80
Marco germanico	183,84
Scellino austriaco	25,287
Escudo portoghese	21,64
Peseta spagnola	9,022

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco n. 124 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale n. 4221/R in data 15 febbraio 1972

Numero d'ordine	Specialità medicinali, serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data di dichiarazione di rinuncia
1	*Priscol,* tubo da 20 g. unguento	Ciba Geigy S.p.a., via Oropa, 4, Milano	14- 5-1951 3- 6-1964	4874/B	25-11-1971
2	*Priscol,* flacone da 10 ml. di soluzione al 10 %	Id.	14- 5-1951 3- 6-1964	4874/C	25-11-1971
3	*Priscol,* tubo da 5 g. unguento oftalmico	Id.	15- 5-1953 3- 6-1964	4874/D	25-11-1971
4	*Privina,* nebulizzatore da 10 ml. allo 0,5 %	Id.	9- 3-1954	6/B	25-11-1971
5	*Ondasol,* 20 confetti tipo forte mg. 250	Ciba Geigy A.C. di Basilea (Svizzera), rappresentata in Italia dalla Ciba Geigy S.p.a., via Oropa, 4, Milano	18- 7-1958 22- 2-1964	14067	25-11-1971
6	*Orilan,* 2 compresse	Id.	29- 8-1959	15561	25-11-1971
7	*Orisul,* 5 fiale da 5 ml.	Id.	17-10-1958	14308/A	25-11-1971
8	*Orisul,* flacone da 50 ml. di scir. al 10 %	Id.	15- 4-1959	14308/B	25-11-1971
9	*Ovociclina,* 1 fiala da 5 mg., tubo da g. 25 di unguento	Id.	11- 8-1951	2546	25-11-1971
10	*Ovociclina* M, 1 e 5 fiale da 10 mg.	Id.	1- 9-1952	5246/A	25-11-1971
11	*Percorten,* 5 fiale da 5 mg. idrosolubile	Id.	15- 6-1950	2113/B	25-11-1971
12	*Serpasil,* 20 compresse da mg. 4	Id.	17- 9-1956	8757/3	25-11-1971
13	*Serpatonil,* 20 compresse	Id.	3-10-1956	11632	25-11-1971
14	*Silenil,* 20 confetti	Id.	30- 9-1959	15894	25-11-1971
15	*Singoserp,* 50 compresse di 1 mg.	Id.	15-10-1959 10-11-1965	15962	25-11-1971
16	*Spasmo-Cibalgina,* flacone da ml. 15 di soluzione	Id.	8-10-1949 20- 1-1967	2518/C	25-11-1971
17	*Tessalon,* flac. 15 ml. gocce	Id.	2- 7-1957 6-10-1965	11490/B	25-11-1971
18	*Tessalon,* 10 supposte 100 mg. adulti	Id.	2- 7-1957 6-10-1965	11490/C-1	25-11-1971
19	*Ultracorten,* 10 compresse da 5 mg.	Id.	3- 1-1957	11079	25-11-1971
20	*Ultracorten,* 20 compresse da mg. 1	Id.	3- 1-1957	11079/1	25-11-1971
21	*Ultracortenol,* 1 flac. soluz. iniett. 50 mg. 5 ml.	Id.	10-10-1957	13071	25-11-1971
22	*Ultracortenol,* tubo g. 5 di crema al 0,50 % Bradosol	Id.	10-10-1957	13071/A	25-11-1971
23	*Ultracortenol,* tubo da g. 2,5 di unguento oftalmico al 0,5 %	Id.	10- 9-1958	13071/B	25-11-1971
24	*Ultracortenol,* flacone da ml. 2,5 di collirio al 0,3 %	Id.	10- 9-1958	13071/C	25-11-1971
25	*Ultracortenol-Privina,* flacone da 10 ml. gocce nasali	Id.	2- 5-1959	13071/D	25-11-1971
26	*Ultracortenol,* tubo da g. 5 di unguento con Bradosol al 0,25 %	Id.	2- 5-1959	13071/E	25-11-1971
27	*Ultracortenol + Otrivin,* flacone 10 ml. gocce nasali	Id.	18- 3-1960	13071/H	25-11-1971
28	*Pancreas Pepsina Richter,* 25 confetti	Gruppo Lepetit S.p.a., via R. Lepetit, 8/10, Milano	8-11-1952	7242	3-12-1971
29	*Pantotene,* 10 fiale × 1 ml	Id.	19- 1-1950	2558	19-10-1971
30	*Penicillina-G-Potassica,* flacone 200.000 U.I. senza fiala solv.	Id.	29- 1-1954 2- 5-1964	8050	19-10-1971
31	*Penicillina-G-Potassica,* flacone 500.000 U.I. senza fiala solvente	Id.	29- 1-1954 2- 5-1964	8050/1	19-10-1971
32	*Penicillina-G-Potassica,* flacone 1.000.000 U.I. senza fiala solvente	Id.	29- 1-1954 2- 5-1964	8050/2	19-10-1971
33	*Penicillina-G-Procaina,* flacone 300.000 U.O. tipo semplice	Id.	28- 2-1956 2- 5-1964	10927	19-10-1971
34	*Penicillina-G-Procaina,* flacone 900.000 U.O. tipo semplice	Id.	28- 2-1956 2- 5-1964	10927/1	19-10-1971
35	*Penicillina-G-Procaina,* flacone 3.000.000 U.O. tipo semplice	Id.	28- 2-1956 2- 5-1964	10927/2	19-10-1971
36	*Penicillina-G-Procaina,* flacone 3.000.000 U.O. con monostearato	Id.	14- 5-1956 2- 5-1964	10927/A	19-10-1971

Numero d'ordine	Specialità medicinali, serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data di dichiarazione di rinuncia
37	*Penicillina Cronattiva*, flacone 600.000 U.O. + fiala solvente 6 ml.	Gruppo Lepetit S.p.a., via R. Lepetit, 8/10, Milano	23- 6-1954	9091	19-10-1971
38	*Penicillina-G-Sodica*, flac. 200.000 U.O. senza fiala solv.	Id.	11- 5-1954	8927	19-10-1971
39	*Penicillina-G-Sodica*, flac. 500.000 U.O. senza fiala solv.	Id.	11- 5-1954 28- 2-1964	8927/1	19-10-1971
40	*Penicillina-G-Sodica*, flac. 1.000.000 U.O. senza fiala solv.	Id.	11- 5-1954 28- 2-1964	8927/2	19-10-1971
41	*Penicillina-G-Sodica*, flacone 10.000.000 U.O. senza fiala solv.	Id.	29- 2-1956 28- 2-1964	8927/A	19-10-1971
42	*Perequil*, 10 supposte per adulti	Id.	14-11-1957 11- 3-1964	11739/A	19-10-1971
43	*Perequil*, 10 supposte per bambini	Id.	14-11-1957 11- 3-1964	11739/A-1	19-10-1971
44	*Persulfene*, 20 compresse	Id.	5-10-1950	3889	19-10-1971
45	*Persulfene*, flacone g. 90 sciroppo	Id.	13- 5-1952	3889/A	19-10-1971
46	*Piridene*, 10 e 20 compresse da g. 0,50, 20 compresse da g. 0,25, 2 e 5 fiale × 3 ml., 2 e 5 fiale × 20 ml.	Id.	11- 5-1950	3362	19-10-1971
47	*Pyrotibina*, 40 compresse	Id.	7- 4-1953	7629	19-10-1971
48	*Pyrotibina*, 5 fiale da 2 ml.	Id.	7- 4-1953	7629/A	19-10-1971
49	*Poliuron*, 25 compresse da mg. 2,5	Id.	7- 3-1960	16754	19-10-1971
50	*Progesterone*, 3 fiale × 1 ml. da mg. 2, 3 fiale × 1 ml. da mg. 5, 5 fiale × ml. 1 da mg. 10, 2 fiale × 1 ml. da mg. 25, 10 compresse da mg. 10	Id.	11- 5-1954	8951	19-10-1971
51	*Progesterone*, 10 compresse da mg. 5	Id.	10-12-1955	8951/A	19-10-1971
52	*Proxiden*, 2 fiale × 20 ml.	Id.	15- 9-1949	2412	19-10-1971
53	*Proxiden*, 10 fiale × 2 ml.	Id.	22- 9-1951	2412/A	19-10-1971
54	*Prosit*, 30 compresse	Id.	14- 4-1949	1895	19-10-1971
55	*Promilene*, 20 confetti	Id.	24- 8-1957	12949	19-10-1971
56	*Pro-Vita*, scatola × 10 dosi di polveri	Id.	27-12-1950	4323	19-10-1971
57	*Rubioxil*, 3 e 5 fiale liof. + 3 e 5 fiale solvente (500 mcg.) 2 ml.	Id.	18-12-1961	19531	19-10-1971
58	*Rubioxil*, 3 e 5 fiale liof. + 3 e 5 fiale solventi (1.000 mcg. × 2 ml.)	Id.	18-12-1961	19531/1	19-10-1971
59	*Rubioxil*, 3 e 5 fiale soluzione pronta 1 ml. × mcg. 500	Id.	19-12-1962	19531/A	19-10-1971
60	*Rubioxil*, 3 e 5 fiale soluzione pronta 1 ml. × mcg. 1000	Id.	19-12-1962	19531/A-1	19-10-1971
61	*Salusani*, 3 e 10 supposte	Id.	20- 5-1950	3403	19-10-1971
62	*Salusani*, tubo da g. 50 di pomata	Id.	20- 5-1950 18-12-1964	3403/A	19-10-1971
63	*Serociclina*, 12 compresse da mg. 250	Id.	2-10-1957	13072	19-10-1971
64	*Sintobil*, sciroppo 100 ml.	Id.	5-12-1970	18478/A	17-12-1971
65	*Sintoftone beta*, tubo da g. 5 di pomata oftalmica	Id.	6- 3-1965	20941	19-10-1971
66	*Sintomicetina*, 5 supposte × g. 0,50	Id.	31-10-1955 11- 1-1966	2575/E	21- 6-1971
67	*Sintomicetina*, 5 e 10 supposte × g. 0,25	Id.	31-10-1955 11- 1-1966	2575/E-1	21- 6-1971
68	*Sintomicetina*, 5 e 10 supposte × g. 0,125	Id.	31-10-1955 11- 1-1966	2575/E-2	21- 6-1971
69	*Sintomicetina*, 3 ovuli × g. 0,50	Id.	4- 7-1970 14- 1-1966	2575/D	19-10-1971
70	*Sintomicetina*, g. 5 polvere aspersoria	Id.	9- 6-1953	2575/G	19-10-1971
71	*Sintomicetina*, g. 5 pomata oftalmica	Id.	21- 6-1952 11- 1-1966	2575/T	19-10-1971
72	*Sintociclina*, 6 capsule × mg. 100	Id.	17- 5-1957	12547/C	19-10-1971
73	*Sintociclina*, 6 capsule « P Vitaminica »	Id.	11- 7-1959	12547/F	19-10-1971
74	*Sonno*, 4 compresse	Id.	30- 5-1950	3420	19-10-1971
75	*Strofanide*, 5 fiale × 2 ml	Id.	30- 7-1953	8027	19-10-1971
76	*Strofanide*, flacone da g. 80 di sciroppo	Id.	30-11-1954	8027/A	19-10-1971
77	*Strofanide*, 5 supposte	Id.	10-10-1955	8027/B	19-10-1971

Numero d'ordine	Specialità medicinali, serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data di dichiarazione di rinuncia
78	*Sciroppo Creosotato*, flacone da g. 230 di scir.	Gruppo Lepetit S.p.a., via R. Lepetit, 8/10, Milano	26-10-1949	2561	19-10-1971
79	*Sciroppo Creosotato*, flacone da g. 75 di sciroppo	Id.	26-10-1949 18-12-1964	2561/1	19-10-1971
80	*Sulfalcolene*, 20 compresse da g. 0,50	Id.	13-10-1947	909	19-10-1971
81	*Sulfidon*, 6 e 10 compresse g. 0,5	Id.	21-10-1959	16170	19-10-1971
82	*Sulfidon*, flacone 10 ml. di sospensione gocce pediatriche	Id.	30-11-1959	16170/A	19-10-1971
83	*Streptopas*, 1 e 5 flaconcini da g. 0,50	Id.	6-11-1957	4168	19-10-1971
84	*Streptopas*, 1 flaconcino da g. 1	Id.	6-11-1957	4168/A	19-10-1971
85	*Streptotibina* (iniettabile), flacone g. 1 di polvere	Id.	15-10-1957	7541/1	19-10-1971
86	*Tiazene-24*, 10 e 18 compresse, 3 fiale × 5 ml., tubo da g. 20 di pomata, 5 candelette uretrali maschili, 10 candelette ginecologiche, 3 ovuli vaginali, 6 supposte	Id.	28- 4-1950 22- 9-1954	3280	19-10-1971
87	*Tearol*, flacone da 20 ml. di soluz.	Id.	13-12-1949	2589	19-10-1971
88	*Tebezone*, 25 compresse da mg. 5, 25 compresse da mg. 25	Id.	17- 7-1950	3375	19-10-1971
89	*Tebezone*, 5 fiale × 2 ml.	Id.	7- 5-1951	3375/A	19-10-1971
90	*Tebezone M. S.*, 20 compresse	Id.	13- 5-1952	3375/B	19-10-1971
91	*Tempodex*, 12 capsule da mg. 15 « forte »	Id.	27- 5-1958	13965/1	19-10-1971
92	*Tempocillina*, flacone 500.000 U.I. con fiala solvente 3 ml.	Id.	10- 2-1954	8626	19-10-1971
93	*Tempocillina*, flacone 1.000.000 UI. con fiala solvente 3 ml.	Id.	10- 2-1954	8626/A	19-10-1971
94	*Tempocillina*, flacone 400.000 U.I. con fiala solvente 3 ml.	Id.	11- 5-1954	8626/B	19-10-1971
95	*Tempocillina* (serie potassica), flac. 300.000 U.O. senza fiala solvente	Id.	29-12-1955	8626/C	19-10-1971
96	*Tempocillina* (serie potassica), flac. 400.000 U.O. senza fiala solvente	Id.	29-12-1955	8626/D	19-10-1971
97	*Tempocillina G-Sodica*, flac. 300.000 U.O. senza fiala solvente	Id.	28- 1-1956	8626/G	19-10-1971
98	*Tempocillina*, flac. 400.000 - U + 1 fiala 3 ml. di soluzione fisiologica « sodica »	Id.	21-12-1957	8626/N	19-10-1971
99	*Tempatropan*, 12 capsule	Id.	29- 5-1958	13964	19-10-1971
100	*Tempatropan*, 12 capsule tipo forte	Id.	29- 5-1958	13964/1	19-10-1971
101	*Tempatropan*, 12 capsule tipo composto	Id.	29- 5-1958	13964/A	19-10-1971
102	*Testosterone*, 4 fiale 1 ml. × mg. 5	Id.	18-12-1950	4289	19-10-1971
103	*Testosterone*, 4 fiale 1 ml. × mg. 10	Id.	18-12-1950 1- 6-1964	4289/1	19-10-1971
104	*Testosterone*, 2 fiale 1 ml. × mg. 25	Id.	18-12-1950 1- 6-1964	4289/2	19-10-1971
105	*Testosterone*, 1 fiala 1 ml. × mg. 50	Id.	17- 9-1953 1- 6-1964	4289/3	19-10-1971
106	*Testosterone*, tubo g. 20 unguento	Id.	18-12-1950 1- 6-1964	4289/A	19-10-1971
107	*Tempodorm*, 6 e 12 capsule da mg. 100	Id.	28- 8-1957 6- 4-1958	12952	19-10-1971
108	*Tempodorm*, 6 e 12 capsule da mg. 150	Id.	28- 8-1957 6- 4-1958	12952/1	19-10-1971
109	*Tempo Reserpina D*, 20 capsule da mg. 3	Id.	8- 9-1960	17681	19-10-1971
110	*Tempo Reserpina*, 10 capsule da mg. 0,50	Id.	2- 3-1959	14876/1	19-10-1971
111	*Tioftal*, flacone × 10 ml. di soluz.	Id.	15-12-1949	2590	19-10-1971
112	*Tioamide*, 20 compresse da g. 0,30	Id.	28- 3-1950	3118	19-10-1971
113	*Tranil*, 12 capsule	Id.	10-11-1958	14443	19-10-1971
114	*Tricomicid*, 5 compresse vaginali	Id.	26- 9-1969	16337	19-10-1971
115	*Tricomicid*, tubo da g. 10 di pomata dermatologica	Id.	26- 9-1969	16337/A	19-10-1971
116	*Triematos*, 25 confetti	Id.	19-11-1960	18022	19-10-1971
117	*Triematos*, flacone 120 ml. di sospensione sciropposa	Id.	12- 7-1961	18022/B	19-10-1971

Numero d'ordine	Specialità medicinali, serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data di dichiarazione di rinuncia
118	*Triematos*, flacone 10 ml. gocce pediatriche	Gruppo Lepetit S.p.a., via R. Lepetit, 8/10, Milano	12- 7-1961	18022/C	19-10-1971
119	*Uridril-3*, 5 fiale liofilizzate + 5 fiale da 2 ml. di solvente (tipo normale)	Id.	11- 3-1968	17601	19-10-1971
120	*Uridril-3*, 3 fiale liofilizzate + 3 fiale da 2 ml. di solvente (tipo forte)	Id.	11- 3-1968	17601/1	19-10-1971
121	*Uroxamina*, 20 compresse 5 fiale × 5 ml.	Id.	4- 4-1950	3166	19-10-1971
122	*Vibeta*, 20 compresse mg. 1 tipo normale	Id.	20- 8-1949	2254	19-10-1971
123	*Vibeta*, 20 compresse mg. 5 tipo forte	Id.	20- 8-1949 5- 6-1964	2254/1	19-10-1971
124	*Vibeta*, 2 supposte mg. 100 tipo urto	Id.	8-11-1954 5- 6-1964	2254/A	19-10-1971
125	*Vibeta*, 3 fiale 1 ml. x mg. 5 tipo normale	Id.	20- 8-1949 5- 6-1964	2254/C	19-10-1971
126	*Vibeta*, 3 fiale 1 ml. × mg. 25 tipo forte	Id.	20- 8-1949 5- 6-1964	2254/C-1	19-10-1971
127	*Vibeta*, 3 fiale 2 ml. × mg. 50 tipo urto	Id.	2- 3-1962 5- 6-1964	2254/C-2	19-10-1971
128	*Vibeta*, flacone 5 ml. di soluz. iniett. mg. 500 tipo urto	Id.	20- 8-1949 5- 6-1964	2254/C-3	19-10-1971
129	*Viciplex*, 10 compresse	Id.	20- 9-1949	2413	19-10-1971
130	*Viciplex*, 5 fiale × 3 ml	Id.	20- 9-1949 10- 7-1964	2413/A	19-10-1971
131	*Viderma*, 3 fiale × 1 ml. da mg. 25	Id.	4- 5-1955 31- 7-1964	47	19-10-1971
132	*Viderma*, 2 fiale × 1 ml. da mg. 50 tipo forte	Id.	4- 5-1955 31- 7-1964	47/1	19-10-1971
133	*Viderma*, 10 compresse da mg. 20	Id.	4- 5-1955 31- 7-1971	47/A	19-10-1971
134	*Viruber*, con folico 12 capsule	Id.	22- 6-1951 7- 4-1965	5041	19-10-1971
135	*Vitadol*, flacone × 5 ml. tipo urto	Id.	20-12-1943	93/B	19-10-1971
136	*Vitadol*, 5 fiale × 1 ml. tipo urto	Id.	25- 7-1949	93/B-1	19-10-1971
137	*Vitadol*, 40 discoidi	Id.	20-12-1943	93/D	19-10-1971
138	*Vitalfa* (tipo forte), flacone × 5 ml. di soluzione	Id.	22- 3-1950	59	19-10-1971
139	*Vitalfa*, 20 confetti « Sucroidi »	Id.	11- 8-1958	59/C	19-10-1971
140	*VI-K*, 5 fiale da 2 ml. × mg. 18	Id.	5- 5-1950	3284	19-10-1971
141	*VI-K*/46, 5 fiale da 2 ml. × mg. 10	Id.	5- 5-1950	3248/A	19-10-1971
142	*VI-K*/46 forte, 5 fiale da 2 ml. × mg. 50	Id.	5- 5-1950 31- 7-1964	3284/A-1	19-10-1971
143	*VI-K*, 5 fiale da mg. 5 × ml. 10 di soluzione acquosa glucosata	Id.	5- 5-1950 31- 7-1964	3284/B	19-10-1971
144	*VI-K*, 5 fiale × mg. 50 × ml. 10 in soluzione acquosa glucosata	Id.	5- 5-1950 31- 7-1964	3284/B-1	19-10-1971
145	*VI-K*, 20 discoidi da mg. 5	Id.	5- 5-1950 31- 7-1964	3284/C	19-10-1971
146	*Vulcatricina*, 8 e 16 capsule	Id.	29- 1-1959	14727	19-10-1971
147	*Vulcamicina*, tubo g. 3,5 di pomata oftalmica 1 %	Id.	6- 6-1959	11692/D	19-10-1971
148	*Novotyol*, tubo da g. 40 di pomata	Lab. farmaceutici Maestretti S.p.a, viale Gran Sasso, 18, Milano	23-10-1956	11747	14- 9-1971
149	*Verartrina*, 20 compresse cheratinizzate	S.I.T.I. - Soc. industria terapeutica italiana (già registrata a nome della ditta Istifar. Albanese), via Eritrea, 48/8, Milano	27- 9-1950	483	6- 5-1969
150	*Verartrina*, 5 fiale × 2 cc. + 5 fiale × 1 cc.	Id.	15-10-1955 10- 7-1964	483/B	6- 5-1969
151	*Verartrina*, 6 fiale × 8 cc. + 6 fiale × 2 cc.	Id.	27- 9-1950 10- 7-1964	483/C	6- 5-1969

(4113)

Autorizzazione ad apportare modifiche alle etichette dell'acqua minerale naturale nazionale « S. Carlo Fonte Aurelia ».

Con decreto n. 1238 del 13 marzo 1972 la S.p.a. Alfredo Bonini Terme e sorgenti S. Carlo, con sede in Forte dei Marmi, via Canova 117/119, provincia di Lucca, è autorizzata ad apportare modifiche alle etichette che contrassegnano i recipienti dell'acqua minerale naturale nazionale denominata S. Carlo Fonte Aurelia, di cui al decreto ministeriale n. 914 del 23 giugno 1967.

Le nuove etichette saranno uguali per formato, dimensioni, colori, disegni, caratteri e diciture a quelle autorizzate con il citato decreto, ma riporteranno, sul riquadro laterale destro, i dati relativi alla nuova analisi chimica e chimico-fisica, eseguita in data 30 aprile 1971 dal prof. Danilo Cozzi, direttore dell'istituto di chimica analitica dell'Università di Firenze, ed il giudizio di purezza batteriologica, formulato dal prof. Daniele Parvis, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Pisa, in data 5 marzo 1971.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

Restano invariate le altre prescrizioni contenute nel decreto ministeriale n. 914 del 23 giugno 1967.

(4671)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile « Paolo di Savona » ad istituire una scuola per infern professionali.

Con decreto n. 900.8/II.74/2, in data 12 febbraio 1972, Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pub istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile « S. Paolo Savona è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri fessionali con sede presso l'ospedale medesimo.

(4669)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile Viterbo ad istituire un corso di abilitazione alle funz direttive per infermieri professionali.

Con decreto n. 900.8/II.92/1, in data 12 febbraio 1972, Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la publ istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Viterbo è torizzata ad istituire un corso di abilitazione alle funzioni c tive per infermieri professionali con sede presso l'ospedale desimo.

(4670)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tassi delle restituzioni applicabili dal 1° agosto 1971 al 31 ottobre 1971 a norma dei Regolamenti (CEE) n. 1656, n. 1877/71 e n. 2086/71 ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del Regolamento (CEE) n. 204/69 e di all'art. 1 del Regolamento (CEE) n. 804/68, esportati verso Paesi terzi sotto forma di merci comprese l'allegato del Regolamento (CEE) n. 804/68, in unità di conto (1 unità di conto = lire italiane 625).

Numero della Tariffa doganale	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Tassi delle restituzioi in u.c./100 kg	
		dal 1°-8-1971 al 30-9-1971	dal 1°-10- al 31-10-1
ex 04.02 A II	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore in peso di materie grasse inferiore all'1,5 % e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 2):		
	a) in caso di esportazione dei seguenti prodotti di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 756/70, rispettivamente:		
	1 Caseina acida della qualità A	0	0
	2. Caseina presamica della qualità A	0	0
	3. Caseinati	0	0
	b) in caso di esportazione di caseine e di caseinati diversi da quelli di cui alla lettera a), di colle di caseine o di altri derivati di caseine	0	0
	c) in caso di esportazione di merci appartenenti alle sottovoci 18.06 D e 21.07 F della tariffa doganale comune escluse quelle presentate in imballaggi metallici ermeticamente chiusi del contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg nonchè le preparazioni in polvere per la fabbricazione dei gelati detti « ice-mix » aromatizzate e/o colorate, aventi un tenore, in peso, di materie grasse, provenienti dal latte, inferiore al 33 %	0	0
	d) in caso di esportazione di altre merci	8,00	0
ex 04.02 A II	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore in peso di materie grasse del 26 % e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 3):		
	a) in caso di esportazione di merci appartenenti alle sottovoci 18.06 D e 21.07 F della tariffa doganale comune escluse quelle presentate in imballaggi metallici ermeticamente chiusi del contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg nonchè le preparazioni in polvere per la fabbricazione di gelati detti « ice-mix » aromatizzate e/o colorate, aventi un tenore, in peso, di grassi provenienti dal latte, inferiore al 33 %	0	0
	b) in caso di esportazione di altre merci	30,00	20,00
ex 04.02 A III	Latte concentrato, avente tenore in peso di materie grasse del 7,5 % ed avente tenore in peso in materia secca pari al 25 % (PG 4)	8,80	6,00
ex 04.03	Burro avente tenore in peso di materie grasse dell'82 % (PG 6):		
	a) in caso di esportazione di merci appartenenti alle sottovoci 18.06 D e 21.07 F della tariffa doganale comune eccettuate le preparazioni in polvere per la fabbricazione di gelati detti « ice-mix » aromatizzate e/o colorate, aventi un tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, inferiore al 33 %	0	0
	b) in caso di esportazione di altre merci	60,00	60,00

(2602)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 17 dicembre 1971 al 20 gennaio 1972 a norma dei Regolamenti (CEE) n. 2683/71, n. 2756/71, n. 2857/71, n. 37/72 e n. 86/72 a prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento (CEE) n. 359/67 (settore riso), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) (a)
10.06	Riso:	
	A. Risone o riso semigreggio:	
	I.	
	II. Riso semigreggio:	
	a) a grani tondi:	
	- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	8,400
	- per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi	9,130
	b) a grani lunghi:	
	- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	8,600
	- per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi	9,130
	B. Riso semilavorato o riso lavorato:	
	I. Riso semilavorato:	
	a) a grani tondi:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	9,671 (b)
	- per le esportazioni verso l'Austria	11,425 (b)
	- per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi	11,906 (b)
	b) a grani lunghi:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	11,101 (b)
	- per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi	12,314 (b)
	II. Riso lavorato:	
	a) a grani tondi:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	10,300 (b)
	- per le esportazioni verso l'Austria	12,168 (b)
	- per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi	12,680 (b)
	b) a grani lunghi:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	11,900 (b)
	- per le esportazioni verso la zona IV a) e la Guinea portoghese (c)	16,000 (b)
	- per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi	13,200 (b)
	C. Spezzato	3,000

(a) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento (CEE) n. 719/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato. (Circolare a stampa Ministero delle finanze Direzione generale dogane e imposte indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968).

(b) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5 %, al massimo, di rotture di riso.

Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5 % la restituzione viene diminuita come segue:

Percentuale di rotture	Percentuale di diminuzione della restituzione
più di 5 e fino al 10	2
più di 10 e fino al 15	4
più di 15 e fino al 20	6
più di 20 e fino al 30	15
più di 30 e fino al 40	30
più di 40	100

(c) I paesi della zona IV a) sono i seguenti:
Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano.

(2340)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° agosto 1971 al 31 gennaio 1972, a norma dei Regolamenti (CEE) n. 1490/71 e n. 2211/71, ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Regolamento comunitario n. 123/67 (settore pollame), esportati verso i Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per kg, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625)
		u.c./unità
01.05	Volatili vivi da cortile:	
	A. di peso unitario non superiore a 185 grammi, detti « pulcini »:	
	a) per le esportazioni a destinazione:	
	- di Paesi terzi europei, ad eccezione dell'URSS	0,0250
	- dei Paesi terzi non europei rivieraschi del Mediterraneo	0,0250
	- dei territori e possedimenti dei Paesi terzi europei, rivieraschi del Mediterraneo	0,0250
	b) per le esportazioni a destinazione dei Paesi terzi non indicati alla lettera a)	0,0350
02.02	Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:	u.c./kg
	A. Volatili interi:	
	I. Galli, galline e polli:	
	a) presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti « polli 83 % »:	
	- per le esportazioni a destinazione della Grecia o della Svizzera	0,1425
	- per le esportazioni a destinazione degli altri Paesi terzi	0,1076
	b) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 70 % »:	
	- per le esportazioni a destinazione della Grecia o della Svizzera	0,1625
	- per le esportazioni a destinazione degli altri Paesi terzi	0,1276
	c) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 65 % »:	
	- per le esportazioni a destinazione della Grecia o della Svizzera	0,1725
	- per le esportazioni a destinazione degli altri Paesi terzi	0,1374
	II. Anatre:	
	a) presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, dette « anatre 85 % »	0,1027
	b) presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio, dette « anatre 70 % »	0,1245
	IV. Tacchini	0,1050
	V. Faraone	0,1421
	B. Parti di volatili (diverse dalle frattaglie):	
	I. disossate	0,2178
	II. non disossate:	
	a) metà o quarti:	
	1. di galli, galline e polli:	
	- per le esportazioni a destinazione della Grecia o della Svizzera	0,1725
	- per le esportazioni a destinazione degli altri Paesi terzi	0,1374
	2. di anatre	0,1245
	4. di tacchini	0,1050
	5. di faraone	0,1421
	b) ali intere, anche senza la punta	0,0726
	d) petti e pezzi di petti:	
	3. di altri volatili (diversi dalle oche e dai tacchini)	0,1328
	e) cosce e pezzi di cosce:	
	3. di altri volatili (diversi dalle oche e dai tacchini)	0,1167
02.03	Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia:	
	B. altri (diversi dai fegati grassi di oca o di anatra)	0,1285
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:	
	B. altre:	
	I. di volatili:	
	a) contenenti, in peso, 57 % o più di carni di volatili (*a*)	0,2793
	b) contenenti, in peso, 25 % o più ma meno del 57 % di carni di volatili (*a*)	0,1676

(*a*) Per la determinazione della percentuale di carni di volatili, il peso delle ossa non è preso in considerazione; il peso della pelle è preso in considerazione solo a concorrenza del rapporto naturale fra questo e il peso della carne.

(2274)

Restituzioni applicabili dal 1° novembre 1971 al 30 novembre 1971, a norma dei Regolamenti (CEE) n. 2324/71 e n. 2333/71, ai prodotti di cui all'allegato II al Regolamento (CEE) n. 865/68 (settore prodotti trasformati a base di ortofrutticoli), esclusi i succhi ed i mosti d'uva della v.d. ex 20.07 avente un tenore di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30% in peso, esportati verso Paesi terzi.

Importo di base per il calcolo delle restituzioni, in unità di conto (1 unità di conto = lire italiane 625) per kg di: (1)		
zucchero (saccarosio), addizionato, della v.d. 17.01	glucosio, addizionato, delle v.d. 17.02-B-I-a e 17.02-B-II-a	glucosio e sciroppo di glucosio, addizionati, delle v.d. 17.02-B-I-b e 17.02-B-II-b
0,1000	0,03053	0,02341

(1) Le ciliege sciroppate (peso sgocciolato dei frutti non inferiore al 50% del peso totale, imballaggio immediato escluso) della v.d. ex 20.06-B non sono ammesse a questa restituzione in quanto beneficiano della restituzione all'esportazione prevista dall'art. 3-*bis* del Regolamento (CEE) n. 865/68.

(2604)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1972, registro n. 6 Finanze, foglio n. 344, è stato respinto, perchè infondato, il ricorso straordinario prodotto, in data 29 dicembre 1968, dal vice direttore di dogana rag. Casciano Giuseppe, avverso il decreto del Ministro per le finanze 20 giugno 1968, riguardante la sanzione disciplinare della riduzione di un decimo dello stipendio per la durata di mesi due.

(4660)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1972, registro n. 11 Pubblica istruzione, foglio n. 63, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dalla prof.ssa Paolucci M. Teresa avverso il provvedimento n. 201 del 14 luglio 1965 della commissione provinciale costituita presso il provveditorato agli studi di Chieti, a norma dell'art. 5 della legge 19 marzo 1955 n. 160, provvedimento con il quale veniva confermata l'esclusione della ricorrente dalle graduatorie per l'insegnamento di materie letterarie negli istituti tecnici, per l'anno scolastico 1965-66.

(4750)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 3 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1972, registro n. 11 Pubblica istruzione, foglio n. 64, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal prof. Noce Carlo avverso la decisione emessa il 10 gennaio 1970 dalla commissione provinciale dei ricorsi funzionante presso il provveditorato agli studi di Rieti ai sensi dell'art. 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282.

(4751)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 settembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1972, registro n. 10, foglio n. 36, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dai professori Peluso Aldo ed altri, insegnanti non di ruolo di educazione fisica, avverso l'ordinanza telegrafica del Ministero della pubblica istruzione del 13 novembre 1969, nonchè avverso i provvedimenti ad essa conseguenti ed in particolare avverso la graduatoria dei non abilitati per il conferimento di incarichi di educazione fisica nella provincia di Cosenza, pubblicata all'albo di quel provveditorato il 21 novembre 1969.

(4752)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso riservato, per titoli ed esami, a centosettantatre posti di operaio permanente di 2ª categoria in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione universitaria, della Scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, con il quale è stata fissata la pianta organica degli operai permanenti dell'Amministrazione universitaria, della Scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1964, con il quale, a decorrere dal 29 marzo 1961, sono state fissate, tra l'altro, le nuove piante organiche degli operai permanenti dell'Amministrazione universitaria, della Scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1966, con il quale è stato rettificato il precedente decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1964;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge 19 ottobre 1970, n. 784;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380, ed in particolare gli articoli 13 e 22;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077, 1078, 1079;

Tenuto conto della riserva disposta dalle leggi che regolano le assunzioni obbligatorie a favore degli invalidi di guerra e categorie assimilate;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti

E' indetto un concorso riservato per titoli ad esami a centosettantatre posti di operaio permanente di 2ª categoria in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione universitaria, della Scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici, per le seguenti qualifiche:

	Numero dei posti
Aggiustatore meccanico	3
Boscaiolo	9
Bracciante agricolo	10
Cameriere	8
Conducente di automezzi con patente di 2° grado	6
Conduttore di caldaie a vapore	6
Cuoco	15
Elettricista	6
Falegname	5
Giardiniere	50
Guardarobiere	3
Guardiano	3
Idraulico	5
Imbianchino	4
Muratore	4
Preparatore specializzato di laboratori	15
Tornitore di metallo o in legno	5
Vetraio	4
Vivaista	12

Art. 2.

Riserva.

Il concorso è riservato al personale di ruolo e non di ruolo comunque assunto e retribuito anche a carico del bilancio universitario e degli istituti, policlinici e cliniche delle università in servizio nelle università, con qualifica anche salariale, con esclusione del personale assunto con specifici incarichi affidati alle università o agli istituti da parte di altri enti, che, nei tre anni anteriori alla data del 1° luglio 1968, abbia prestato comunque servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a centottanta giorni e in possesso del titolo di studio e dei requisiti per l'ammissione al ruolo cui appartengono i posti da conferire; si prescinde peraltro, dal limite massimo di età.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale da L. 500 secondo lo schema di cui all'allegato 1 al presente bando, dovrà essere inviata al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale dell'istruzione universitaria Divisione VI 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni da computare dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Dichiarazione da formulare nella domanda

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, oltre alla qualifica per la quale intendono concorrere:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il titolo di studio;

e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate;

g) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni, con l'indicazione, relativamente al servizio od ai servizi già conclusi, delle cause di risoluzione dei rapporti stessi;

h) l'idoneità fisica all'impiego;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) la propria attuale residenza e l'indirizzo, con il relativo codice di avviamento postale, al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni che dovessero intervenire successivamente;

m) di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione di qualsiasi sede.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante con firma autografa autenticata da un notaio o segretario comunale del comune di residenza. Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto, rispettivamente, del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

La domanda dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione di una sola di esse, se non sanabile, determinerà l'esclusione dell'aspirante dal concorso.

Ogni domanda dovrà essere corredata da un certificato, rilasciato dalla competente università, attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Presentazione dei titoli

A corredo della domanda gli aspiranti dovranno unire i titoli che intendono presentare ai fini della valutazione di merito.

E' fatto obbligo di unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli.

I titoli che perverranno dopo il termine fissato dal precedente art. 3, non saranno presi in considerazione.

Art. 6.

Commissione esaminatrice Prova di esame e valutazione dei titoli

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la relativa commissione esaminatrice.

Il grado di abilità professionale degli aspiranti sarà accertato mediante l'esecuzione di una prova d'arte o esperimento pratico, a seconda della qualifica richiesta per i posti da coprire.

La commissione esaminatrice esprimerà il proprio giudizio sulla idoneità dei candidati, assegnando a ciascuno un punteggio di merito, espresso in ventesimi, in base alla capacità tecnica, all'attitudine professionale ed al rendimento.

La prova suddetta non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto una votazione di almeno quattordici ventesimi.

La commissione, inoltre, stabilirà preventivamente i criteri di valutazione dei titoli suindicati, determinando in decimi i coefficienti relativi alla valutazione stessa. A tal fine l'amministrazione trasmetterà alla commissione esaminatrice tutti i documenti allegati alle domande pervenute, con l'elenco di cui al precedente art. 5.

Il punteggio complessivo relativo alla valutazione dei titoli di ciascun candidato non potrà superare i dieci decimi.

Art. 7.

Presentazione dei titoli di precedenza o preferenza nella nomina

Entro il termine di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto formale invito in tal senso, gli aspiranti che intendano far valere i titoli di precedenza e di preferenza nella nomina dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale della istruzione universitaria Divisione VI, i documenti prescritti per dimostrarne il possesso.

Al fine dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti, ed assimilati, degli invalidi di guerra o per servizio ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e loro congiunti, e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre gli appositi certificati rilasciati, nelle forme prescritte, dalle competenti autorità.

Art. 8.

Approvazione della graduatoria Dichiarazione dei vincitori e degli idonei

Previo accertamento della regolarità del procedimento, sarà approvata, con decreto ministeriale, la graduatoria generale dei candidati e, sulla base dell'ordine di tale graduatoria, saranno dichiarati i vincitori del concorso stesso per ciascuna delle qualifiche ed in relazione al numero dei posti messi a concorso.

La graduatoria dei vincitori sarà approvata a condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, ai sensi del successivo art. 9.

Il predetto decreto ministeriale di approvazione della graduatoria generale, della graduatoria dei vincitori e di quella dei candidati dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione parte II. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Presentazione dei documenti per la nomina

I candidati dichiarati vincitori del concorso riceveranno apposita comunicazione ministeriale con la quale saranno invitati a presentare, entro il termine perentorio di giorni trenta, i documenti sottoelencati:

1) titolo originale di compimento degli studi elementari o copia autentica dello stesso su carta da bollo da L. 500;

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 500, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 500 rilasciato dal comune di origine o di residenza.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato su carta da bollo da L. 500 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, che attesti l'idoneità fisica all'impiego.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato di idoneità dell'aspirante deve contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto la capacità lavorativa, e, per la natura e grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione potrà, in ogni caso, far sottoporre i candidati alla visita di un medico di sua fiducia;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali (estratto del foglio matricolare per quelli della Marina militare), copia o estratto del foglio matricolare per sottufficiali e militari di truppa o del Corpo equipaggi marittimi in carta bollata da L. 500 per ogni foglio.

Coloro che si trovino in congedo illimitato provvisorio o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia o estratto del foglio matricolare in carta da bollo da L. 500.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva in bollo da L. 500.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nella lista di leva in carta da bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco.

Dei documenti elencati i seguenti devono essere in data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di invito di cui all'art. 9:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti, rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 7 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 49, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri.

Anche tale certificato dovrà essere prodotto unitamente ai documenti in carta libera ora menzionati.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso il Ministero della pubblica istruzione o presso altre amministrazioni dello Stato ed enti di qualsiasi natura.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di far riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso gli interessati dovranno indicare, per ciascuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

I profughi dei territori di confine hanno inoltre la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione a proprio insindacabile ed esclusivo giudizio.

Art. 10.

Nomina

I vincitori del concorso che saranno risultati in possesso di tutti i requisiti prescritti, conseguiranno la nomina ad operaio di 2ª categoria in prova nel ruolo degli operai permanenti della Amministrazione universitaria, della Scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici.

Ai predetti sarà corrisposto il trattamento economico previsto dalle norme in vigore all'atto della nomina e gli stessi saranno utilizzati in conformità delle vigenti disposizioni sullo stato e l'impiego del personale appartenente al predetto ruolo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 settembre 1971

p. *Il Ministro*: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1972
Registro n. 7 Pubblica istruzione, foglio n. 252

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda di partecipazione al concorso da redigere su carta legale da L. 500

Al Ministero della pubblica istruzione
Direzione generale dell'istruzione universitaria Divisione VI 00100 ROMA

Il sottoscritto nato a (provincia di .) il e residente in (provincia di .), via n. cap chiede di essere ammesso al concorso riservato a centosettantatre posti di operaio permanente di 2ª categoria in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione universitaria, della Scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici, per la seguente qualifica .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) è cittadino italiano;

b) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (1) .;

c) non ha riportato condanne penali (2) .;

d) è in possesso del seguente titolo di studio conseguito il .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente .;

f) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (3) .;

g) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale a norma dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

h) è disposto, in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione a qualsiasi sede;

i) di appartenere alla seguente categoria (4) .;

l) che ogni eventuale comunicazione gli venga inviata al seguente indirizzo: via cap.

Data

Firma (5)

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne chiaramente i motivi.

(2) In caso contrario gli aspiranti debbono indicare le condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che l'ha emesso.

(3) Da omettere in caso negativo; se affermativo indicare dettagliatamente l'amministrazione, il tipo di servizio, la durata e le eventuali cause di risoluzione.

(4) Invalidi e categorie assimilate: A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti che appartengono a dette categorie.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o in servizio militare è sufficiente il visto, rispettivamente, del capo dello ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

(4682)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Aumento, da dieci a sedici, dei posti del concorso per esami a collocatore, riservato ad aspiranti aventi conoscenza della lingua tedesca, da destinare alle sezioni comunali e frazionali dell'ufficio provinciale del lavoro di Bolzano.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;
Vista la legge 21 dicembre 1961, n. 1336;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1967, registro n. 6, foglio n. 88, con il quale è stato indetto un concorso per esami a cinquanta posti di collocatore, riservato ad aspiranti aventi conoscenza della lingua tedesca, da destinare alle sezioni comunali e frazionali dell'ufficio provinciale del lavoro di Bolzano;
Visto il decreto ministeriale 20 settembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1971, registro n. 10, foglio n. 333, con il quale, tenendo conto dei benefici in materia di assunzione riservati agli invalidi e agli altri aventi diritto di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, è stato indetto, per la copertura dei dieci posti non coperti con il precitato concorso e rimasti a disposizione per successivi concorsi, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, un nuovo concorso per esami a dieci posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori, riservato ad aspiranti aventi conoscenza della lingua tedesca, da destinare alle sezioni comunali e frazionali dell'ufficio provinciale del lavoro di Bolzano;
Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1971, registro n. 11, foglio n. 139, con il quale sono stati nominati segretari in prova i signori Mambelli Dorothea nata Gasser, Luchini Claudio, Esposito Gianfranco, Tonetta Paolo, Failo Sergio e Stedile Elena, già vincitori del precitato concorso a cinquanta posti di collocatore, in servizio presso le sezioni comunali e frazionali dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Bolzano con la qualifica di collocatore;
Ritenuto che il passaggio dei precitati sei dipendenti dal ruolo dei collocatori a quello degli uffici del lavoro ha reso vacanti altrettante sezioni comunali e frazionali dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Bolzano e che l'assolvimento degli ulteriori nuovi compiti derivanti dalla nuova disciplina del collocamento in agricoltura e sull'accertamento dei lavoratori agricoli ai fini della compilazione degli elenchi anagrafici per le prestazioni previdenziali e assistenziali, impone l'assoluta necessità di assumere con urgenza altro personale, per la copertura degli altri sei posti rimasti a disposizione;
Considerata l'opportunità di elevare di sei unità il numero dei posti messi a concorso con il precitato decreto ministeriale del 20 settembre 1971;
Considerato che al concorso sopra citato partecipa un elevato numero di candidati;
Considerato che sono stati accantonati i posti per il completamento delle aliquote di riserva per assunzione mediante chiamata diretta delle varie categorie di invalidi previste dalla cennata legge n. 482;

Decreta:

Il numero dei posti del concorso per esami a dieci posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori degli uffici del lavoro e della massima occupazione, riservato ad aspiranti aventi conoscenza della lingua tedesca, da destinare alle sezioni comunali e frazionali dell'ufficio provinciale del lavoro di Bolzano, indetto con decreto ministeriale 20 settembre 1971, è elevato da dieci a sedici.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 novembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1972
Registro n. 2 Lavoro e prev. soc., foglio n. 15

(4679)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Salerno

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 3 novembre 1968 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Salerno;
Visto il decreto ministeriale in data 5 gennaio 1972 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;
Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;
Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Salerno, nell'ordine appresso indicato:

1. Bitetti dott. Giuseppe	punti	92,79	su 132
2. Salvati dott. Arnaldo	»	89,86	»
3. Caporusso dott. Domenico	»	88,21	»
4. Graziani dott. Marcello	»	88,02	»
5. Albi Marini dott. Muzio	»	83,72	»
6. Lo Iacono dott. Domenico	»	77 —	»
7. Guerrieri dott. Domenico	»	75,37	»
8. Pieschi dott. Antonio	»	72,45	»
9. Giannetti dott. Giunio	»	70,70	»
10. Palatiello dott. Vincenzo	»	70,69	»
11. Montefusco dott. Gerardo	»	69,50	»
12. Tollis dott. Aldo	»	68,40	»
13. Simeone dott. Mariangelo	»	67,86	»
14. Colia dott. Giuseppe	»	67,10	»
15. Pulli dott. Italo	»	64,40	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1972

p. *Il Ministro*: SARTI

(4706)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Finale Ligure

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 2 dicembre 1970 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Finale Ligure (Savona);
Visto il decreto ministeriale in data 10 febbraio 1972 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;
Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;
Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Finale Ligure, nell'ordine appresso indicato:

1. De Alis dott. Angelo	punti	85,70	su 132
2. Zoia dott. Mario	»	83,08	»
3. D'Ancona dott. Antonio	»	81,36	»
4. Vernuccio dott. Giovanni	»	80,35	»
5. Anania dott. Pantaleone	»	79,77	»
6. Tognazzi Luciano	»	79,23	»
7. Geraci dott. Vincenzo	»	78,92	»
8. Lalli dott. Manlio	»	78,64	»
9. Sallustio dott. Vito	»	78,51	»
10. Spani dott. Tommaso	»	78,06	»
11. Gasponi Vittorio	»	76,85	»
12. Di Stefano Ruggiero	»	76,50	»
13. Vitale Francesco	»	76,33	»
14. Rollone Eusebio	»	76 —	»

15. Marassi dott. Fulvio	punti 75,89	su 132
16. Maddalone Pasquale	» 75,60	»
17. Mussetti Tranquillo	» 74,75	»
18. Pissardo Pietro	» 74,66	»
19. Pannone dott. Francesco	» 74,38	»
20. Laurenza dott. Giovanni	» 73,90	»
21. Milanesi dott. Luigi	» 73,85	»
22. Coco dott. Vincenzo	» 73,35	»
23. Porcile dott. Luciano	» 73,30	»
24. Moriconi dott. Benito	» 73,24	»
25. Bartalena dott. Valentino	» 73,19	»
26. Pontarollo dott. Riccardo	» 72,96	»
27. Puglisi dott. Carmelo	» 72,57	»
28. Baldacchino dott. Emanuele	» 72,10	»
29. Settis Rocco	» 71,89	»
30. Parini Antonio	» 71,66	»
31. Ventriglia dott. Giovanni	» 71,27	»
32. Imboldi dott. Rocco Emilio	» 71,19	»
33. Mazza dott. Osvaldo	» 71,15	»
34. Mantelli Erminio	» 70,98	»
35. Bianchi Rodolfo	» 70,87	»
36. Lauletta dott. Angelo	» 70,51	»
37. De Pascale dott. Mario	» 70,18	»
38. Fulciniti dott. Salvatore	» 70,10	»
39. De Negri dott. Errico	» 69,99	»
40. Bellizzi Alessandro	» 69,08	»
41. Filippi dott. Davide	» 68,95	»
42. Faissola Giovanni	» 68,22	»
43. Delli Paoli dott. Dante	» 67,83	»
44. Di Giovanni dott. Carmine	» 67,66	»
45. Travaglini dott. Giuseppe	» 67,55	»
46. Achilli Amedeo	» 67,06	»
47. Sperduti Michele	» 66,87	»
48. De Flumeri Francesco Paolo	» 66,52	»
49. Piscitelli Ferruccio	» 65,54	»
50. Gangarelli dott. Luigi	» 65,19	»
51. Stenghele Giuseppe	» 64,89	»
52. Amistani Elio	» 64,80	»
53. Tarella dott. Domenico	» 64,42	»
54. Bellotoma Giovanni	» 64,11	»
55. Ceruti Giuseppe	» 63,14	»
56. Pellegrino Guelfo	» 62,47	»
57. Agnoli Mario	» 61,62	»
58. Lunghi Gaetano	» 61,51	»
59. De Lorenzo Francesco, art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748	» 61,41	»
60. Rapetti Andrea	» 61,41	»
61. Ridolfo Francesco	» 60,97	»
62. Campi Paolo	» 60,86	»
63. Pacifici Luigi	» 60,66	»
64. Narducci Fiorenzo	» 60 —	»
65. Pascale Vittorio	» 58,59	»
66. Nepomuceno Renato	» 58,56	»
67. Suelzu dott. Clemente	» 58,52	»
68. Persoglio Domenico	» 58,04	»
69. Bonaccorsi dott. Giovanni	» 48,93	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1972

p. *Il Ministro*: SARTI

(4707)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione del vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « saldatore elettrico ed autogenista » qualificato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 51 del 19 dicembre 1970 è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 1° ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 1970, registro n. 54 Difesa personale civile, foglio n. 377, con il quale è stata approvata la graduatoria ed è stato dichiarato il vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « saldatore elettrico ed autogenista » qualificato.

(4698)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione del vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « fresatore » qualificato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 51 del 19 dicembre 1970 è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 1° ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 1970, registro n. 54 Difesa personale civile, foglio n. 376, con il quale è stata approvata la graduatoria ed è stato dichiarato il vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « fresatore » qualificato.

(4699)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione del vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « conduttore di forni non elettrici » qualificato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 43 del 24 ottobre 1970 è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 16 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1970, registro n. 16 Difesa personale civile, foglio n. 152, con il quale è stata approvata la graduatoria ed è stato dichiarato il vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « conduttore di forni non elettrici » qualificato.

(4700)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso ad otto posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « artificiere » qualificato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 52 del 26 dicembre 1970 è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 21 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1970, registro n. 57 Difesa personale civile, foglio n. 149, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso ad otto posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « artificiere » qualificato.

(4701)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso a due posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « apparecchiatore radiotelegrafonico » qualificato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 52 del 26 dicembre 1970 è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 9 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1970, registro n. 60 Difesa personale civile, foglio n. 386, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a due posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « apparecchiatore radiotelegrafonico » qualificato.

(4702)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso ad otto posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « elettricista circuitista installatore e riparatore » specializzato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 49 del 5 dicembre 1970 è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 7 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1970, registro n. 50 Difesa personale civile, foglio n. 250, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso ad otto posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « elettricista circuitista installatore e riparatore » specializzato.

(4703)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso a sette posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « elettricista elettrauto » specializzato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 52 del 26 dicembre 1970 è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 9 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1970, registro n. 61 Difesa personale civile, foglio n. 309, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a sette posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « elettricista elettrauto ».

(4704)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione dell'approvazione della graduatoria di merito, dichiarazione e nomina in prova del vincitore del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di elettronica.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 4, aprile 1971, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 15 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1971, registro n. 4 Sanità, foglio n. 343, che approva la graduatoria di merito, dichiara e nomina in prova il vincitore del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di elettronica dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 10 febbraio 1970.

(4756)

Avviso relativo alla pubblicazione dell'approvazione della graduatoria di merito, dichiarazione dei vincitori e degli idonei del pubblico concorso per esami ad un posto di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del museo sperimentale, segreteria didattica e biblioteca.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 5, maggio 1971, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 15 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1971, registro n. 5 Sanità, foglio n. 153, che approva la graduatoria di merito, dichiara i vincitori e gli idonei del pubblico concorso per esami ad un posto di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del museo sperimentale, segreteria didattica e biblioteca dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 31 maggio 1969.

(4757)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per l'assegnazione di una borsa di studio riservata a laureati in scienze statistiche da fruirsi presso l'Istituto nazionale della nutrizione.

Su conforme delibera del comitato amministrativo dell'Istituto nazionale della nutrizione del 28 febbraio 1972, è indetto un concorso per l'assegnazione di una borsa di studio. Tale borsa, il cui importo è di L. 2.000.000 lorde annue, è riservata a laureati in scienze statistiche e dovrà fruirsi presso l'Istituto nazionale della nutrizione, via G. Baglivi n. 6, Roma.

Coloro che vi abbiano interesse, possono prendere visione del bando di concorso di cui trattasi presso l'ufficio affari generali del predetto istituto (sito in via G. Baglivi n. 6) o chiederne copia allo stesso.

Le domande di ammissione al concorso e la documentazione prevista dal bando di concorso dovranno pervenire allo Istituto nazionale della nutrizione entro quaranta giorni dalla pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presidente: LUPERTI

(4791)

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE 21 gennaio 1972, n. **2**.

Norme per il funzionamento degli organi di controllo della Regione sugli atti degli enti locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 3 *del 22 gennaio* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(*Organi di controllo*)

Nella regione Puglia il controllo sugli atti degli Enti locali è esercitato:

a) dal comitato regionale per il controllo sugli atti delle province, dei consorzi a partecipazione di amministrazioni provinciali e degli enti pubblici ospedalieri regionali, con sede in Bari;

b) dalle sezioni provinciali per il controllo sugli atti dei comuni, dei consorzi di comuni e degli enti pubblici ospedalieri provinciali e di zona, con sedi nei capoluoghi di provincia di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto.

Il comitato e le sezioni sono costituiti con decreti del Presidente della giunta regionale.

Art. 2.

(*Autonomia degli organi di controllo*)

Il comitato e le sezioni decentrate per il controllo sugli atti delle province, dei comuni e degli altri enti previsti nello art. 1 esercitano autonomamente le loro funzioni.

Art. 3.

(*Durata in carica degli organi di controllo*)

Il comitato regionale e le sezioni provinciali durano in carica quanto il consiglio regionale, ma esercitano le proprie funzioni fino alla costituzione dei nuovi organi di controllo.

Art. 4.

(*Inizio dell'attività degli organi di controllo*)

La data di inizio dell'attività degli organi di controllo è fissata con decreto del Presidente della giunta regionale.

Con lo stesso decreto il Presidente della giunta regionale designa i funzionari della regione che fungono da segretario del comitato regionale e delle sezioni provinciali di controllo.

Art. 5.

(*Decisioni degli organi di controllo*)

L'organo di controllo pronuncia:

a) dichiarazione di presa d'atto per mancanza di rilievi;
b) ordinanza motivata di annullamento per illegittimità;
c) ordinanza motivata di rinvio per riesame.

Nessun altro provvedimento decisionale può essere adottato.

Art. 6.

(*Relazione annuale*)

Il consiglio regionale esamina annualmente le relazioni del comitato e delle sezioni decentrate di controllo sulla loro attività.

A tal fine i presidenti del comitato e di ciascuna sezione inviano alla giunta regionale ed all'ufficio di presidenza del consiglio, entro il mese di febbraio di ogni anno, dettagliate relazioni dei rispettivi organi collegiali sulla attività svolta dai collegi stessi nell'anno precedente.

Art. 7.
(*Elezione dei presidenti*)

Nella prima seduta di insediamento il comitato regionale e le sezioni provinciali, sotto la presidenza dell'esperto effettivo più anziano di età, eleggono con votazione a scrutinio segreto i rispettivi presidenti tra i componenti effettivi nominati dal consiglio regionale.

Qualora dopo due votazioni nessun candidato abbia riportato la maggioranza assoluta dei voti è eletto presidente chi ha riportato il maggior numero di voti.

A parità di voti è eletto il più anziano di età.

Art. 8.
(*Funzioni dei presidenti*)

Il presidente del comitato regionale e i presidenti delle sezioni provinciali di controllo rappresentano gli organi che presiedono e:

a) convocano il collegio e dirigono i lavori;

b) sopraintendono agli uffici e ripartiscono tra i membri effettivi e supplenti del collegio i compiti e le attribuzioni relative ai singoli atti sottoposti al controllo del collegio medesimo;

c) provvedono alla sostituzione con i membri supplenti dei componenti effettivi in caso di assenza o di impedimento.

Il presidente del comitato regionale, anche su richiesta di uno dei presidenti delle sezioni provinciali di controllo, dispone periodiche conferenze dei componenti effettivi e supplenti di tutti gli organi di controllo, al fine di coordinare la loro attività istituzionale nel rispetto della piena autonomia degli enti locali.

L'esperto più anziano di età sostituisce in caso di assenza o impedimento il presidente dei rispettivi collegi.

Art. 9.
(*Funzioni dei componenti dei collegi*)

I componenti degli organi di controllo incaricati dal presidente del Collegio della trattazione di una pratica elaborano e formulano le proposte da sottoporre al collegio.

Art. 10.
(*Decadenza dei componenti dell'organo di controllo*)

I componenti dell'organo di controllo che non intervengono, senza giustificato motivo, a cinque sedute consecutive, decadono dalla carica.

Importano, altresì, decadenza le cause sopravvenute di ineleggibilità e di incompatibilità, previste da legge della Repubblica.

Nei casi previsti dai commi precedenti, la causa di decadenza è contestata dal Presidente della giunta regionale allo interessato, il quale ha dieci giorni di tempo per rispondere; trascorso tale termine, il consiglio regionale delibera definitivamente.

Qualora si tratti di incompatibilità, il consiglio chiede al componente dell'organo di controllo di optare tra la carica del comitato o della sezione e quella che ha causato la incompatibilità.

Se il componente non vi provveda entro il termine di dieci giorni, il consiglio regionale lo dichiara decaduto.

La dichiarazione di decadenza dei membri non eletti è comunicata dal Presidente della giunta regionale al commissario del Governo o al presidente della corte d'appello o all'amministrazione provinciale per le sostituzioni di rispettiva competenza.

Art. 11.
(*Dimissioni dei componenti dell'organo di controllo*)

Le dimissioni dei componenti, anche non eletti dell'organo di controllo sono presentate al presidente del comitato o della sezione di appartenenza, che le trasmette immediatamente al Presidente della giunta regionale.

Art. 12.
(*Reintegrazione dell'organo di controllo*)

Quando, per qualunque motivo, uno dei componenti abbia cessato di far parte del comitato o della sezione, si provvede a sostituirlo nei modi seguiti per la sua nomina.

Chi subentra al componente decaduto o dimissionario resta in carica fino alla scadenza del mandato del sostituito.

Art. 13.
(*Scioglimento degli organi di controllo*)

Il comitato regionale di controllo e le sezioni provinciali possono essere sciolte in caso di accertata impossibilità di funzionamento.

Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della regione, su conforme parere del consiglio regionale che decide con l'intervento di due terzi dei componenti e a maggioranza assoluta di voti.

Con lo stesso decreto il Presidente della giunta provvede alla ricostituzione dell'organo di controllo.

Art. 14.
(*Organico del personale*)

Spetta al consiglio, con specifico provvedimento, definire la ripartizione degli uffici e l'organico del personale addetto al comitato ed a ogni sezione; alla giunta di assegnare il relativo personale che appartiene al ruolo organico della regione.

Il personale in servizio presso gli organi di controllo dipende funzionalmente dal comitato o dalle sezioni provinciali di controllo.

Art. 15.
(*Segretario*)

Il segretario del comitato e di ciascuna sezione, designato ai sensi dell'art. 4 della presente legge, è funzionalmente alle dipendenze del comitato o delle sezioni.

Art. 16.
(*Sedute dei collegi*)

Il comitato regionale e le sezioni provinciali di controllo stabiliscono il calendario delle sedute che devono avere almeno frequenza bisettimanale; detto calendario viene pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » degli atti della regione.

E' in facoltà dei presidenti di convocare i collegi ogni qualvolta ne ravvisino la opportunità mediante avviso telegrafico con l'indicazione dell'ordine del giorno da diramarsi ai componenti almeno 24 ore prima dell'ora dell'adunanza.

Alle riunioni degli organi di controllo debbono essere invitati e possono partecipare i membri supplenti: questi hanno diritto di voto solo se chiamati a sostituire un membro effettivo.

I membri dei collegi che per qualsiasi motivo sono impossibilitati a partecipare alle riunioni devono immediatamente informarne il Presidente ai fini della sostituzione con i membri supplenti. I supplenti esperti sono chiamati a partecipare alla votazione in sostituzione dei membri effettivi con criterio di alternanza.

L'avviso di convocazione delle adunanze di calendario è rimesso insieme con l'ordine del giorno degli argomenti da trattare a tutti i componenti effettivi e supplenti almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Il presidente del comitato di controllo o di ciascuna sezione provinciale invita alle sedute, limitatamente all'esercizio dei controlli di cui all'art. 16 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, il medico provinciale del capoluogo della regione ovvero della rispettiva provincia.

L'assenza o impedimento del medico provinciale non impedisce di deliberare.

Art. 17.
(*Deliberazione dei collegi*)

Le adunanze degli organi di controllo non sono pubbliche.

Per la validità delle deliberazioni si richiede l'intervento di almeno quattro commissari siano essi effettivi o supplenti.

Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente.

I componenti del collegio debbono astenersi dal prendere parte alla discussione e alle deliberazioni concernenti atti che direttamente o indirettamente interessano parenti od affini entro il quarto grado.

Il segretario del collegio cura la tenuta del registro delle adunanze dal quale dovrà risultare l'indicazione dei commissari presenti, del relatore designato dal presidente, la motivazione e il dispositivo della decisione adottata.

Ogni commissario ha facoltà di fare inserire a verbale il proprio motivato dissenso.

L'organo di controllo ha facoltà di sentire i rappresentanti delle amministrazioni al fine di ottenere elementi di valutazione sui provvedimenti sottoposti al suo esame.

I rappresentanti delle amministrazioni interessate, che ne abbiano fatta richiesta e siano all'uopo espressamente delegati, devono essere sentiti su argomenti all'esame degli organi di controllo, sia in sede istruttoria, sia in sede di discussione del provvedimento e possono chiedere che vengano acquisite agli atti le loro osservazioni.

Art. 18.

(*Disposizioni applicabili*)

Per l'esercizio del controllo di legittimità e di merito il comitato regionale e le sezioni provinciali di controllo osservano le norme procedurali previste dalle leggi dello Stato.

Sono soggetti a controllo di merito che ha carattere eccezionale, gli atti che rientrano nei casi previsti dalle leggi della Repubblica.

Non sono soggetti a controllo gli atti meramente esecutivi di provvedimenti già adottati e perfezionati ai sensi di legge.

I provvedimenti degli organi di controllo sono definitivi.

Art. 19.

(*Controllo sugli atti delle aziende municipalizzate*)

Il controllo sugli atti delle aziende e degli enti di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, in materia di assunzione diretta di pubblici servizi da parte dei comuni e delle province, è attribuito, secondo le rispettive competenze, al comitato e alle sezioni di controllo che lo eserciteranno nei limiti del predetto regio decreto e secondo le modalità fissate nella presente legge.

Art. 20.

(*Invio degli atti soggetti a controllo*)

Gli atti soggetti a controllo devono pervenire alla segreteria del collegio competente in duplice esemplare, corredati di un elenco descrittivo degli atti anche in duplice esemplare, dei quali, uno è restituito all'amministrazione dell'ente interessato, munito del timbro e data.

Da tale data decorrono i termini previsti dagli articoli 59 e 60 della citata legge n. 62/1953.

La richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio ai fini della sospensione del termine stabilito per le determinazioni del collegio non può essere effettuata più di una volta.

Restano ferme le norme che disciplinano termini e forme di pubblicazione preventive o successive per determinati atti (bilanci, mutui, regolamenti, ruoli, ecc.).

Art. 21.

(*Pareri*)

Gli organi di controllo non possono chiedere pareri tecnici ad altre pubbliche amministrazioni se non nei casi tassativamente previsti dalla legge.

I pareri comunque non sono vincolanti per gli organi di controllo se non nei casi tassativamente previsti dalla legge.

La richiesta di pareri deve essere inviata per conoscenza anche all'ente deliberante.

Art. 22.

(*Ordinanze di rinvio e di annullamento*)

Le ordinanze di rinvio per riesame e i provvedimenti di annullamento devono essere esaurientemente motivati sia in relazione alle controdeduzioni presentate dall'ente interessato, sia in relazione ai vizi riscontrati dall'organo di controllo.

Le ordinanze di rinvio per riesame e i provvedimenti di annullamento devono essere trasmessi entro cinque giorni dalla loro adozione all'ente interessato.

Art. 23.

(*Pubblicazione delle decisioni degli organi di controllo*)

Un elenco di tutte le decisioni adottate dagli organi di controllo in ciascuna seduta è trasmesso a cura del segretario al Presidente della giunta regionale per la inserzione nel « Bollettino Ufficiale » degli atti della regione.

Art. 24.

(*Copia e visione degli atti*)

Gli uffici di segreteria degli organi di controllo sono tenuti a rilasciare entro dieci giorni dalla richiesta, copia degli atti emessi dai collegi, a chiunque ne faccia richiesta.

Non è consentito il rilascio di copia degli atti interni, degli atti istruttori e del verbale contenente la discussione.

La spesa è a carico del richiedente.

I consiglieri regionali hanno diritto di ottenere, in esenzione di spese, copia dei provvedimenti adottati e di tutti gli atti preparatori.

Art. 25.

(*Indennità di presenza e rimborso spese*)

Il consiglio regionale fissa le indennità di seduta, le indennità di missione e le spese di viaggio da rimborsare ai singoli componenti degli organi di controllo.

Art. 26.

(*Controllo sugli atti non ancora definiti dagli organi di controllo dello Stato*)

Tutti gli atti adottati dagli enti previsti dalla presente legge che alla data di inizio di attività degli organi regionali di controllo non risultino ancora definiti dagli organi di controllo dello Stato, saranno a cura di questi ultimi trasmessi agli organi regionali competenti.

Dalla data in cui tali atti pervengono agli organi regionali di controllo decorre il termine per l'esercizio dei poteri di controllo.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Data a Bari, addì 21 gennaio 1972

LIUZZI

(3563)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.